



TRIBUNALE DI UDINE

(qui vi accorpata l'ex sezione distaccata di Palmanova, soppressa ex d. lgs. N.155/2012)

Il Giudice dell'Esecuzione,

nella esecuzione mobiliare n. 207/05 R.Es. ex sez. Palmanova

promossa da

ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI di Sandro Dall'valle s.n.s., con l'avv. Barbara Baratto
Vogliano da Treviso, el.te dom.ta c/o l'avv. Luca Paglionico da Udine (CREDITORE)

contro

Francesco ANDREON, con gli avv. Giovanni Bonetto ed Emanuela Bottega da Treviso, el.te
dom.ti c/o l'avv. Mascherin Andrea da Udine, (ESECUTATO)

vista l'istanza di estinzione della presente esecuzione, avanzata dal debitore, depositata il 12.03.2014 e a scioglimento della riserva presa all'udienza del 14.05.2014;

considerato e ritenuto

che, l'esecuzione intrapresa dall'esecutante in data 23.06.2005, con il pignoramento della quota societaria di proprietà dell'esecutato nella ECHO s.r.l., risulta ancora formalmente sospesa, giusta decreto del G.E. d.d.17.12.2005, emesso a seguito del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.615, 2° c. C.p.c., presentato all'epoca dall'esecutato;

che, solo con la suddetta istanza di estinzione, si comunica, che con sentenza depositata il 15.03.2010 (v. doc.11 dimesso dall'esecutato), nel separato giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, iscritto al n.296/05 R.A.C.C., il giudice (Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, in composizione monocratica), ha rigettato la suddetta opposizione;

che non è stato ancora presentato, da alcuna delle parti, alcun ricorso di riassunzione del processo esecutivo che, ai sensi dell'art.627 c.p.c., deve essere depositato non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione e che, pertanto, la presente procedura esecutiva è e deve considerarsi, allo stato, ancora sospesa;

che, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, del 14.05.2014, l'istante rappresenta che l'obbligazione pecuniaria si sarebbe estinta sia con il pagamento di €31.357,00.-, e sia per compensazione dell'eventuale ulteriore debito residuale, con il maggior credito vantato dall'esecutato, giusta provvedimento di assegnazione del G.E. del Tribunale di Treviso emesso il 04.10.2010 nel separato procedimento di espropriazione presso terzi n.2642/10 R.G. Es. (docc. nn.13 e 14);

*che, per quanto concerne l'eccezione sollevata dall'esecutante nella comparsa di costituzione d.d.13.05.2014 depositata all'udienza del 14.05.2014, l'erronea indicazione dell'esecutato come "Andreon Arredamenti s.r.l.", contenuta nell'istanza di estinzione, sarebbe dovuta ad un mero errore materiale, come riconosciuto a verbale dallo stesso procuratore dell'istante e appare superata sia dalla costituzione dell'esecutante stesso che ha così dimostrato che l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo principale che è quello di costituire un regolare contraddittorio tra le parti e sia perché la richiesta, come precisato dal procuratore dell'esecutato, è avanzata in modo chiaro ed inequivocabile, per come appare all'inizio dell'istanza (9° rigo) e per come risulta dal mandato *ad litem* a margine della stessa, dove figura l'esecutato: sig. Andreon Francesco quale persona fisica e non come legale rappresentante della "Andreon Arredamenti s.r.l.";*

che, per quanto riguarda il merito della richiesta dell'esecutato, l'opposizione di parte esecutante e la sua ferma richiesta di rigetto della suddetta istanza, per come verbalmente esposta dallo stesso all'udienza del 14.05.2014 non ne consente l'accoglimento;

1

AL GIUDICE
 V. B. B. B. B. B.

che l'esecutante sostiene che la propria pretesa pecuniaria non sarebbe stata ancora completamente soddisfatta e insiste per la permanenza dell'esecuzione e del vincolo pignoratorio sulla quota societaria pignorata;

che, solo in via subordinata, acconsentirebbe alla sospensione della presente esecuzione, pendendo il giudizio di opposizione al titolo esecutivo di cui al procedimento n.2642/10 R. G. Tribunale di Treviso, e costituito dal D.L. n.1347/09 R. G. Tribunale di Treviso, opposto; titolo azionato in quella procedura esecutiva dove è stato emesso il provvedimento di assegnazione su citato di compensazione dell'eventuale ulteriore debito residuale;

che, non essendo, pertanto, emerso in modo inequivocabile, che l'obbligazione pecuniaria sia stata completamente adempiuta, la richiesta di estinzione della presente esecuzione, non può essere accolta e si deve, pertanto, allo stato, confermare la sospensione dell'esecuzione, mai ancora revocata;

rigetta

l'istanza di estinzione del presente processo esecutivo per i motivi di cui in narrativa e

conferma

la sospensione della presente esecuzione disposta con provvedimento del G.E. d.d.17.12.2005.

Udine 25 giugno 2014

Il Giudice o.
(dot. Valerio MARRA)
Valerio Marra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL ~~.....~~ 25 GIU. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giuliana G. G. G.

Reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'estinzione della
procedura esecutiva

Nel procedimento esecutivo n. 207/05 R.G.E.N., avanti il Tribunale di Udine, ex Sezione distaccata di Palmanova, promosso da:

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Barbara Baratto Vogliano del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Paglionico del Foro di Udine

contro


ANDREON FRANCESCO, con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega del Foro di Treviso, elettivamente domiciliati presso lo studio l'avv. Mascherin Andrea del Foro di Udine

Il signor **Andreon Francesco** (C.F. NDRFNC35R26E726D), nato a Lugagnano Val d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV), in via Benedetto Croce n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. **Giovanni Bonotto** (C.F. BNTGNN54A19C957V - pec giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it) e dall'avv. **Emanuela Bottega** (C.F. BTTMNL68H44D505C - pec emanuelabottega@pec.ordineavvocatitreviso.it) entrambi del foro di Treviso con studio ivi sito in Largo Porta Altina n. 6 (tel. 0422/411154, fax 0422/541395), con domicilio presso lo studio dell'avv. **Mascherin Andrea** (C.F. MSCNDR59D13L483U - pec andrea.mascherin@avvocatiudine.it) sito in Via Cavour n. 26 - 33100 Udine (UD), giusta procura a margine dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva ex art. 172 disp. att. c.p.c. dd. 10.03.14,

PREMESSO

- che con istanza ex art. 172 disp. att. c.p.c., depositata in data 12.03.2014, il signor **Andreon Francesco** (esecutato) chiedeva che venisse dichiarata estinta la procedura esecutiva n. 207/05 R.G.E.N., Tribunale di Udine, ex sez.

- distaccata di Palmanova, con la quale la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas, in persona del legale rappresentante aveva sottoposto a pignoramento le quote detenute da Andreon Francesco nella società ECHO s.r.l. con sede in Lignano Sabbiadoro (UD) via Arco del Maestrale n.10/D;
- che, in relazione a questa procedura, l'istante Andreon Francesco aveva evidenziato che vi era stata opposizione all'esecuzione, con conseguente sospensione della esecuzione stessa, e di aver integralmente pagato quanto precettato nelle more dell'opposizione;
 - che l'opposizione si era conclusa con il rigetto della domanda dell'opponente con sentenza n. 33/2010 Tribunale di Udine Sez. Distaccata di Palmanova, depositata in data 15.03.2010;
 - che la creditrice esecutante, nelle more integralmente soddisfatta non aveva ripreso l'attività espropriativa, omettendo tuttavia di attivarsi per la estinzione della esecuzione, preferendo semplicemente negare consenso alla estinzione e opporsi alla cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli presso il Registro delle Imprese di Udine;
 - che, in seguito, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas, è divenuta anzi debitrice delle somme ottenute per obbligo di ripeterle integralmente, in seguito alla estinzione del processo ex art.393^{pc} per mancata riassunzione del giudizio di rinvio dalla Cassazione (con travolgimento e messa nel nulla della stessa sentenza costituente il titolo esecutivo da cui era sorta l'esecuzione 207/05 R.G.E.N., Tribunale di Udine, sez. distaccata di Palmanova);
 - che pertanto il credito per le spese legali dell'opposizione è stato espropriato con procedura di pignoramento presso terzi, dalla creditrice della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle - obbligata a ripetere l'intera somma a suo tempo percepita in executivis - al debitore Andreon Francesco, per cui anche quel credito (comunque nuovo e diverso da quello esecutivamente azionato contro lo stesso Andreon Francesco) si è estinto per compensazione;
 - che, in ogni caso, anche prima della estinzione del suo credito per compensazione, nessun atto di intervento od altro atto idoneo era mai stato



posto in essere dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas per l'eventuale credito delle spese di cui alla sentenza 33/2010 Trib. Udine Sez.

- Palmanova, nella procedura 207/2005, rimasta ferma per anni;
- che, a prescindere dal fatto che il titolo esecutivo (sentenza Tribunale di Treviso n.1319/2000) è venuto meno e che la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas è divenuta debitrice di quanto percepito in forza di essa verso la ditta pagatrice per conto di Andreon Francesco, nessun credito sussiste sulla base della esecuzione avviata, né esiste ad oggi alcun titolo di credito a favore della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle nei confronti del sig. Andreon Francesco a qualsiasi titolo;
- che il Giudice, rigettava la suddetta istanza di estinzione per motivi legati alla sussistenza di supposte ragioni di credito – su una chimerica “*ripetizione della ripetizione*”, ovvero sull'accoglimento della opposizione promossa dalla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1347/2009 R.G. Tribunale di Treviso: persino delle doglianze di cui al procedimento n. 2642/2010 R.G. Tribunale di Treviso (definita) ovvero la procedura esecutiva presso terzi dove è stato emesso il provvedimento di compensazione dell'eventuale ulteriore debito residuale;
- Che il Giudice dell'esecuzione ha frainteso la contestazione su cifre in discussione come elemento di convincimento del *non completo soddisfacimento* delle pretese dell'esecutante, contestazione peraltro totalmente assente nella memoria di costituzione nel procedimento;
- Che, come la questione delle spese della opposizione di cui alla citata sentenza 33/2010, anche questa questione dei possibili “controcrediti” (peraltro eventualmente futuri e a quanto improbabili) nulla ha a che vedere con lo stato degli atti dell'esecuzione 207/2005 e con qualsivoglia altro titolo possa attualmente vantare la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle (integralmente pagata per il titolo che ha dato origine alla esecuzione avviata) nei confronti di Andreon Francesco;

* *

Tanto premesso si osserva un dato estremamente rilevante che costituisce vizio grave della pronuncia

- che la sentenza, non notificata, è passata in giudicato in data 15.3.2011 nessuna delle parti avendo interposto appello;
- che il Giudice dell'istanza ha accertato e dichiarato che nessuna delle parti ha presentato alcun ricorso di riassunzione del procedimento esecutivo nei sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di opposizione all'esecuzione,
- che il Giudice dell'istanza di estinzione non ha tratto le conclusioni, univoche e precise, dettate dal successivo art. 630 c.p.c. che recita: *"Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza."*;
- che *abnorme* appare la deliberata conferma della sospensione della presente esecuzione disposta con provvedimento del G.E. d.d.17.12.2005.
- che, in base al sopra richiamato art. 630 c.p.c., l'unico provvedimento che il Giudice – quand'anche avesse voluto accreditare la tesi del non completo soddisfacimento e quale fosse la parte istante de rilevato *lapsus calami* - vista la mancata riassunzione della procedura sospesa nell'ambito della opposizione ex art. 615 c.p.c., doveva pronunciare, anche d'ufficio, era per l'estinzione del procedimento per inerzia dell'esecutante e mancata riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 632 e 630 c.p.c.;
- che tale estinzione doveva essere pronunciata non solo perché era stato estinto ogni debito corrispondente al titolo azionato ma anche perché non c'è altra conseguenza possibile alla accertata inattività delle parti dopo il rigetto della opposizione, su una procedura esecutiva che continua a vincolare un bene della vita, con grave danno per una società paralizzata, a fronte di una perdurante manifestazione di inerzia e dunque ab iso dell'esecutante.

* * *

Tanto premesso i sottoscritti avvocati ut supra legittimati chiedono che codesto Tribunale voglia, in accoglimento dei motivi tutti esposti in questo atto,

integralmente riformare l'ordinanza pronunciata dal G.E., dott. Marra, in data 25.06.14 dichiarando, per l'effetto, l'estinzione del procedimento esecutivo n. 207/2005 - ex Sezione Distaccata di Palmanova con cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Treviso Udine, il 25.06.14
Avv. Giovanni Bonotto

Avv. Ersuella Bottega


VALORE (E) ECCEZIONE CONTROVERSIA € 32.000,00

TRIBUNALE DI UDINE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GIU 2014

Handwritten initials

Presentato oggi 28 GIU 2014 dalla v. G. BONOTTO
E. BOTTEGA
che ha effettuato il versamento previsto dall'art. 9 e 13, D.P.R. 30-05-02 n. 115
ed iscritta al n. 3706/14 RACC.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dottoressa Giuseppina Di Palma



Il Presidente,

letto il ricorso,

visto l'art. 738 c.p.c.,

NOMINA

Relatore il dott. Cigautesco

FISSA

per la comparizione delle parti davanti al Collegio - aula delle udienze civili - l'udienza del 17.07.14 ore 11.30 mandando al ricorrente per la notifica alla controparte entro il 08.07.14;

ASSEGNA

alla parte resistente termine per il deposito in cancelleria di comparsa di costituzione entro due giorni prima dell'udienza.

Udine, li 30.06.14

STUDIO LEGALE
PIGANI e MASCHI

STUDIO LEGALE
PIGANI e MASCHI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa MARINA IOB

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Inusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Udine, li 01 LUG. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giulio Manfredi



Applicate sull'originale
marche per

€ 12,30

01 LUG. 2014



